

Tramontano gli scatti biennali dell'88

Per effetto del mutamento della struttura retributiva del trattamento economico del personale del comparto scuola, introdotto con il dpr n. 209/87, non possono essere mantenuti i due scatti biennali previsti dal dpr n. 399/88. Lo ha sancito il Tar per il Lazio, con la sentenza n. 2036 del 5 marzo 2007. Nel caso in esame, dei docenti avevano agito per vedersi riconosciuto il loro diritto al mantenimento nella retribuzione degli aumenti biennali di cui al dpr n. 271/81, e per la conseguente condanna dell'amministrazione scolastica alla corresponsione di tali aumenti. In particolare avevano sostenuto che, anche a seguito dell'entrata in vigore del dpr 23 agosto 1988, n. 399, che aveva recepito l'accordo sindacale del comparto scuola per il triennio 1998-1990, questo diritto si doveva ritenere persistente, in mancanza di un'espressa soppressione.

Il Tar per il Lazio respinge il ricorso. I giudici precisano che l'art. 4, comma 3, del dpr n. 271/1981 aveva

riconosciuto due aumenti biennali di stipendio al personale docente della scuola secondaria superiore in servizio alla data del 1° febbraio 1981 e con 16 anni di anzianità se laureato e 18 anni se diplomato. La finalità della disposizione suddetta era quella di evitare l'«appiattimento retributivo», differenziando il personale docente con notevole anzianità o laureato dall'altro personale inquadrato nella VI q.f. per effetto dell'art. 50 della legge n. 312/1980.

Tuttavia, secondo il collegio, la sopravvivenza di questo beneficio deve essere verificata non in base a una formalistica lettura dei decreti (dpr n. 345/83, dpr n. 209/87 e dpr n. 399/88), che si sono succeduti nel tempo, a partire da quello che in origine ha attribuito il beneficio: non rileva, infatti, l'assenza di una specifica norma abrogativa del beneficio stesso.

La questione va, invece, definita in relazione al mutamento della «struttura retributiva» del trattamento economico del personale del comparto scuola, introdotta con il dpr n. 209/87 e consolidata con il dpr n. 399/88. Il mantenimento del beneficio è incompatibile con tale struttura, per effetto della configurazione di una nuova forma di retribuzione individuale di anzianità (art. 3 del dpr n. 209/87) con un particolare regime di progressione economica (art. 4 del dpr n. 399/88). In particolare, la retribuzione individuale di anzianità è stata «personalizzata», in applicazione del dpr n. 209/87. (riproduzione riservata)

Francesca De Nardi